

**Assicurazione Invalidità totale e permanente****Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Danni (DIP Danni) – data di aggiornamento: 09/06/2023**

**Compagnia:** HDI Assicurazioni, Piazza Guglielmo Marconi, n. 25 – 00144 – Roma; Tel. +39 06 421 031 sito internet: www.hdiassicurazioni.it; pec: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione con Sede Legale in Italia con numero 1.00022

**Prodotto:** polizza Mutuo Semplice

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti**

**Che tipo di assicurazione è?**

È un'assicurazione collettiva danni ad adesione facoltativa abbinata al mutuo. La garanzia Danni è venduta esclusivamente in modo congiunto con la garanzia Vita costituendo così un unico pacchetto assicurativo.

**Che cosa è assicurato?**

✓ Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia: qualora l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, viene corrisposta una somma pari all'ammontare del debito residuo – relativo al mutuo stipulato - in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia. La determinazione della prestazione e degli indennizzi avviene esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dalla Banca successivamente al verificarsi dell'evento assicurato.

L'assicurazione è rivolta ad un gruppo di persone con caratteristiche omogenee e formato da tutti i Clienti degli Istituti di Credito appartenenti a Banca Sella che stipulano o hanno già stipulato un contratto di mutuo da almeno 30 giorni.

In caso di cointestazione del contratto di mutuo, il numero massimo di cointestatari assicurabili è pari a due ed ognuno aderisce con un modulo di adesione distinto. Sono previste due opzioni: se assicurato un solo cointestatario, l'indennizzo è pari all'importo del debito residuo alla data di decorrenza; se assicurati tutti i cointestatari, l'indennizzo è pari all'importo del debito residuo alla data di decorrenza ripartito in quote uguali.

**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ il soggetto che ha stipulato un mutuo per un periodo non compreso tra 2 e 30 anni;
- ✗ nel caso di collocamento della polizza presso la filiale, il soggetto che ha stipulato un mutuo da meno di 30 giorni;
- ✗ nel caso di collocamento della polizza mediante tecniche di vendita a distanza, il soggetto che ha già stipulato un mutuo;
- ✗ il soggetto che non sia una persona fisica residente o domiciliata nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino;
- ✗ il soggetto che, alla stipula del mutuo, abbia un'età assicurativa non compresa tra 18 e 64 anni e che, alla scadenza del contratto, superi i 75 anni;
- ✗ il soggetto che, all'atto di sottoscrizione, non si sottoponga al preventivo accertamento dello stato di salute secondo le specifiche modalità assuntive previste dalla Società.

**Ci sono limiti di copertura?**

- In caso di Invalidità totale e permanente sono esclusi gli Infortuni o le malattie causati o che siano conseguenza di:
- ! comportamenti autolesionistici o dolosi dell'Assicurato;
  - ! etilismo, abuso di psico-farmaci o uso sostanze di stupefacenti;
  - ! infermità o malattie mentali, HIV/AIDS;
  - ! eventi catastrofici (quali guerre, sommosse, sismi, disastri nucleari o naturali);
  - ! attività sportive compiute a livello professionistico e/o particolarmente pericolose;
  - ! infortuni o situazioni patologiche già accaduti o insorte precedentemente alla data iniziale della copertura.

**Dove vale la copertura?**

✓ La copertura non prevede limiti territoriali.



## Che obblighi ho?

Le dichiarazioni dell'Assicurato, in fase di sottoscrizione del contratto, devono essere veritiere, esatte e complete ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

In caso di invalidità totale e permanente, è necessario presentare per la liquidazione della prestazione, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità in corso di validità;
- domanda che contenga la denuncia dell'evento, con precisazione del luogo, giorno, e causa dell'evento, e le indicazioni che permettano di identificare la propria posizione assicurata;
- verbale dell'autorità eventualmente intervenuta sul luogo dell'incidente;
- certificato della commissione medica che non presenti termini di rivedibilità;
- documentazione sanitaria,
- dichiarazione della Banca attestante l'importo residuo del mutuo alla data dell'evento assicurato (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga del mutuo da parte di altro Istituto di Credito).
- per ipotesi di reato, eventuale documentazione giudiziaria o autorizzazione alla Società di poterla acquisire.



## Quanto e come devo pagare?

Il premio unico anticipato, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, è dovuto dal Contraente alla Società tramite bonifico bancario. L'importo del premio dipende dalla durata delle garanzie, dall'età, dal capitale assicurato iniziale indicato nel modulo di adesione e non è differenziato in base al fattore età e sesso. Non è previsto il frazionamento del premio. Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del mutuo.

Non sono previsti sconti, rivalse, riscatti e riduzioni.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'adesione è facoltativa e si perfeziona con la sottoscrizione da parte dell'Assicurato del modulo di adesione.

Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione e a condizione che:

- il mutuo sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- la Società abbia dato preventiva accettazione del rischio alla Banca in caso di adesione subordinata all'esito positivo della valutazione della documentazione medica.

La durata dell'assicurazione dipende, per i mutui già erogati, dalla durata residua del mutuo alla data di decorrenza indicata nel modulo di adesione, mentre, per i mutui di nuova erogazione, dalla durata del mutuo alla data di decorrenza indicata nel modulo di adesione.

In ogni caso, Le garanzie non possono avere una durata inferiore a 24 mesi e superiore a 30 anni.

Il contratto finisce in ogni caso:

- al pagamento della prestazione assicurata;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di estinzione anticipata totale/surroga/accollo del mutuo, ferma la facoltà del cliente di richiedere la prosecuzione del contratto.



## Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso, dandone comunicazione per iscritto a Società, nonché alla Banca. Inoltre, l'Assicurato, qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio, può recedere dalla garanzia senza oneri e con preavviso di 60 giorni. In tal caso il recesso avrà effetto dall'anno successivo alla data di richiesta.

